peggiorato il disegno di legge del Governo, e ha fatto più l'interesse degli azionisti che quello del paese.

Io non ho parlato nè di rialzo, nè di ribasso. Ciò non era affatto nelle mie intenzioni, nè nelle mie parole.

Cocco-Ortu, *relatore*. Ringrazio l'onorevole Colajanni delle spiegazioni, sebbene non gliene debba essere d'altra parte obbligato per la Commissione alla quale sostanzialmente egli ha detto che non si rese esatto conto delle conseguenze del disegno di legge. È questione di giudizio sulla maggiore o minore bontà di esso; ma trattandosi di una sua opinione personale, non voglio contrastare con lui a questo riguardo. Egli crede d'aver ragione, noi pensiamo che egli abbia torto. E basta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

Chimirri. Accetto le osservazioni del relatore per quel che concerne le attività immobiliari, e consento a modificare in questa parte, del tutto secondaria, la mia proposta. Ciò che più preme è di introdurre nella legge a favore dei portatori di biglietti un dritto di preferenza sulla riserva metallica e sulle attività del portafoglio.

Il concetto così limitato veramente non è mio. Teoricamente lo hanno sostenuto lo Stuart Mill, il Wagner e il Roscher. Fu anche accolto un disegno di legge del 1883 e 1887, per cui spero che la Commissione vorrà accettarlo circoscritto in questi termini.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzatti Luigi.

Luzzatti Luigi. Sono lieto che la Commissione in sostanza abbia accettato un pensiero del mio emendamento. Però non posso non insistere nell'altra parte della mia proposta. È evidente che, se si adottasse un altro metodo di liquidazione della Banca Romana, bisognerebbe diminuire la circolazione della Banca d'Italia, perchè negli 800 milioni di circolazione che si danno alla Banca d'Italia, sono compresi anche i biglietti della Banca Romana. Non credo che la Commissione consentirebbe, se prevalesse nella Camera un altro metedo di liquidazione per la Banca Romana, a dare alla Banca d'Italia 800 milioni di circolazione; altrimenti, la si eccederebbe di molto, oltre quei limiti che, con grave danno del paese, si vanno varcando con le varie proposte che vedo balenare dinanzi alla Camera. Quindi, per la logica necessità della discussione, bisogna far precedere a questo che discutiamo gli articoli che concernono la liquidazione della Banca Romana. Se vi piace di fare altrimenti, io insisto nella mia proposta, e battuto mi rassegno.

Grimaldi, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Grimaldi, *ministro del tesoro*. Le parole che poc'anzi ho pronunziato circa alcuni emendamenti, e le altre proferite dal relatore della Commissione mi dànno il diritto di essere brevissimo.

L'onorevole Giovanni Martini, del quale abbiamo accettato un emendamento, insiste anche nell'altro, il quale consisterebbe nel non stabilire alcun limite massimo alla circolazione dei Banchi meridionali. Egli domandava al ministro ed alla Commissione perchè non consentano ad abolire quel limite massimo; e soggiungeva, poi, che nè ministro, nè Commissione gli hanno dato ragione del loro rifiuto.

A me pareva, veramente, che questa ragione e dal Ministero e dalla Commissione fosse stata detta fin troppo.

Noi stabiliamo cifre massime; perchè crediamo che la circolazione debba essere contenuta in taluni determinati limiti, desunti da una condizione di fatto.

Mi pare evidente che si debba stabilire un limite massimo, sia per la circolazione della Banca per azioni, sia per la circolazione degli Istituti meridionali. Ma poi egli, come il mio amico Montagna, nel parlare dei Banchi meridionali, non ha considerato che l'articolo 2 si riferiva all'articolo 13; e non ha considerato che i 90 milioni di più di capitale, dati alla Banca d'Italia, in modo che questo, da 210, può essere portato a 300, non sono utili alla tripla circolazione, ma servono unicamente come garanzia per le smobilizzazioni, se queste non avvengono nel biennio, a norma dell'articolo 13.

Dunque, non è che abbiamo dato alla Banca d'Italia il diritto di avere un capitale in serbo, di 90 milioni, per potersi poi formare una circolazione uguale al triplo od al quadruplo di esso. No; l'articolo 13 lo dice nettamente: « senza che tale aumento di capitale possa dar titolo ad aumento di circolazione. »

Veda, dunque, che abbiamo messo alla pari la Banca d'Italia ed i Banchi meridio-